
P E R

Lo monistero delle monache
di s. Maria della mercede
di Salerno.



STATE OF NEW YORK

A. M. S.

whereof all the copies of
the same shall be
deposited in

the office of the



D Caterina Baione, avendo ricevuta nell'animo la dolce lusinga di facile acquisto di nuovi beni e fortune, sul cominciare del passato anno 1782 istituì giudizio nel S. C., nel quale dedusse, che il di lei zio paterno, che D. Saverio chiamavasi, da male nel corso di sua vita sopravvenuto, fu tratto in tanto scompiglio e disordine di mente, che ne venne matto, e così visse e morì. Questa figurata asserzione fu la prima posizione sua, onde immaginò potere agevolmente trarre, che il testamento, che quegli fece, il mese di marzo dell'anno 1753, col quale istituì erede il monistero delle monache intitolato in s. Maria della mercede della città di Salerno, come fatto da colui,

A 2

cui

cui il male avea tolto l' intelletto, debbasi non altrimenti avere, che come non fatto, e ridursi in conseguenza la reità di lui ad intestata. Alla quale poi assume, dover essa succedere, da che è l' unica nipote del trapassato, escludendo le di lui figliuole, come quelle, che trovandosi nel tempo della morte del padre monache professe nel predetto monistero della mercede, avevano nelle persone loro l' ostacolo potentissimo di abdicative ed estintive rinunzie. Ma questo, anzi che primo, è il secondo giudizio, che ne stessi termini, colle stesse formole, e colla medesima azione D. Caterina propone. Dopo la morte di D. Saverio, il di lei tutore, uomo, in cui eran pari la diligenza, l' interesse della pupilla, ed i talenti, lo propose, e quanto più potette, lo sostenne. Ed avveduto poi, che il fatto ed il vero eran contrarii alle allegazioni sue, con lodevole prudenza adoperò a transiggerlo: nella quale intenzione avendo avuto condiscendente lo erede, che sopra ogni altra cosa avea cara la pace, l' anno 1754 con pubblico e solenne strumen-
to

to di transazione, lo compose e lo estinse: onde furon dati allo erede il preambolo ed il possesso de' beni, in cui trovasi fin da quel tempo. D. Caterina adunque, a togliersi davanti la ineluttabile resistenza della transazione, chiamala nulla e risolvibile, come quella, che contenne enorme lesione de' diritti e delle ragioni sue. Questo è il compiuto concetto dell'azione promossa (1). A sostenere la quale deve D. Caterina primieramente scuotere da' fondamenti e mandare per aria quella inveterata transazione, fatta sul certo e sul vero, autorizzata dal Tribunale, fornita di tutta la scrupolosità de' solenni, convalidata e rafforzata dall'efficacia potentissima del tempo precorso, e così aprirsi la via al giudizio. Ma essa non può scuoterla a patto alcuno senza dimostrare ad un tempo medesimo, che il testatore era oppresso dal mal della mattia nel punto del tempo, in cui fece il testamento; e che lo averlo essa ricono-

Al signor ...

(1) Fol. 1. *Acta nullit. test.*

sciuto ed accettato per sano e per valido e per legittimo non importi alterazion di quel vero, che ora non sembra essere nel grado di poter negare.

L' indole di questo giudizio è tale, che a peso dell' attrice restar debbe il far solenne, legittima, e conchiudente pruova della certezza de' fatti, che essa allega. Il monistero intanto, che qual erede istituito gode il quieto e non contraddetto possesso de' beni fin dall' anno 1754; ed in questo possesso è sostenuto ad assicurato da due titoli tanto solenni, quanto sono il testamento e lo strumento della transazione, sarebbe nel giusto caso di metter sua difesa in dimostrando, che di quello, che D. Caterina ha come in genere, e senza niuna particolarizzazione farne, allegato, niuna legittima pruova abbia addotta, nè addurne, resistendole con potentissima forza il vero, potevane alcuna. E sso non però, che tanto per lo istituto proprio, quanto per la delicatezza delle sue religiose, professa di non posseder nulla senza quella libera e civile traslazione di dominio de' padroni, che rende l' acquisto legittimo ne' possesso.

Si è fatto il presente giudizio, in

ri, eligge di buona voglia di dare a sapientissimi giudici il fatto di questa causa netto, ben discusso e dettagliato, fornito di quelle riflessioni, onde nasce la chiara conoscenza del vero, a cui la ragion sua è appoggiata: e di dimostrare nell'atto stesso, e dove cade acconcio, vana ed inefficace l'azione promossa da D. Caterina, la quale azione, senza l'esistenza del fatto, non che non si sostiene, non può pur nascere.

Avanti però di entrare alla narrazione de' fatti, che in questa causa dobbiamo discutere, giova premettere, che l'esame, che noi ci proponemo a fare, niun altro oggetto ha, e niun'altra cosa comprende in se, se non questa, cioè se nella persona di D. Saverio fu il male della matris in quel tempo, in cui egli fece il testamento. E per nettamente vedere se fu, ovvero non fu questo male nella di lui persona in quel tempo, non pure conveniente, ma necessaria cosa è, che si stabilisca con certezza e si determini qual sia la vera, chiara, e precisa idea di sì fatto male, e qual sieno quel grado e quel

punto, in cui la sapienza civile sospende l'uso e l'esercizio delle facoltà e de' diritti civili in colui, che ne è afflitto, e rende come ozioso il valore di quella personalità, della quale ciascun cittadino è vestito. Proposta questa idea, e fissati i termini alla sua ampiezza, avremo come un punto fisso, ed un lume diretto e di riflessione; ed un criterio certo, con cui valutare e misurare, se alcuno sia a dirsi matto: e quindi esaminata a questo regolo la vita e le operazioni di D. Saverio, tanto nel tempo antecedente, quanto in quello, in cui fece il testamento, ed esaminato il testamento medesimo, che più che ogni altra pruova, dimostra, qual fosse l'intelletto suo, faremo nel giusto grado di formare quel compiuto e perfetto giudizio, che deve essere la guida della decisione di questa causa.

Idea

Idea della mattia secondo le forme della società.

LA natura madre comune degli uomini ha mandati in questo globo i suoi figli forniti di alcune proprietà e diritti, e di una libera facoltà di servirsene. La società, intenta al miglior bene, ed alla più comoda e tranquilla esistenza de' cittadini, gli accoglie in un corpo, che con forza superiore sostiene, assicura, protegge quella parte delle naturali proprietà e diritti, che le persone, che la compongono, vi posson conservare, e con savia economia le piega e rivolge agli usi del ben comune, che è il gran fine del contratto sociale. In questo contratto la forza del governo dà come un ipoteca al sostegno de' diritti e delle facoltà di ogni cittadino, e n'è permesso a ciascuno il libero uso e il pieno esercizio, sotto la moderazione non però della suprema legge della salvezza della società. Ora poichè l'uomo ad un corpo organico ha congiunta ragione e libertà di arbitrio,

del

del corpo e di tutte le sue forze, della ragione e della libertà è stipolato l'uso libero e la difesa. E da tutte queste forze e facoltà d'ingegno e di corpo, e dalla facoltà eziandio di valersene, nasce e si compone quel *sum*, che le leggi hanno per oggetto di custodire con gelosia, garantire, e serbare intatto ed intero ad ognuno (1).

Ma vi ha egli cagione niuna, per la quale avvenga, che possa un cittadino essere spogliato delle sue proprietà, e de' diritti e delle facoltà, che esso ha portate con seco dalla natura nella società, e sono così sostanzialmente sue, che costituiscono lo esser di uomo, le quali perciò ad ogni uomo in quanto uomo competono? Nè cagione nè modo alcuno vi ha da spogliarnelo, perchè essendo esse costitutive e distintive dello esser suo, messa che sia l'esistenza di uomo, è messa necessariamente l'esistenza loro: onde ogni
cit-

(1) *Suum cuique tribuere. Leg. 10. D. de just. & jur.*

cittadino le ritiene intero. Vi ha bensì delle cagioni e legittime e convenute; per le quali può ad un cittadino essere interdetto l'uso e l'esercizio de' suoi diritti e delle sue facoltà: e queste cagioni o hanno la loro sede nella natura, o nel fatto degli uomini. Della seconda specie non accade ragionare, come impertinente colla presente quistione. Restringere quindi il nostro esame alla prima. L'uomo non altrimenti ha diritti e facoltà morali, che perchè è fornito di ragione e di libertà, cioè di animo ragionevole e libero, essendo l'animo la sede e il domicilio di tutti i nostri diritti e facoltà. Questa è la filosofia della natura: questa è la giurisprudenza delle colte genti (1). Questo nostro animo non però, e questa nostra ragione, fonte solo di tutti i diritti, non può altrimenti pensare, ed esercitare le funzioni sue, se non

- (1) *Joh. Baptista Vicius de univ. jur. uno principio & fine uno cap. 185. Gajus leg. 1. D. de divis. rer. & qualit.*

fe coll'ajuto e coll'opera del corpo, che
 è lo strumento delle sue operazioni. L'a-
 nimo ha con questo strumento connes-
 sione strettissima, ed ha tanta dipendenza
 da esso, che le operazioni sue prendono
 forma e modificazione da quello, ed al
 variar suo variano anche esse. Avviene
 da ciò, che se questo corpo inferma, in-
 fievolisce, contrae de' vizii, e specialmen-
 te nelle parti, ove l'animo esercita le
 sue principali funzioni, sicchè queste par-
 ti ne restassero turbate e alterate e scom-
 poste e sconvolte, ne verrebbe alterata la
 ragione, ma secondo i diversi gradi di quel-
 le fisiche alterazioni. E se le parti di
 questo strumento, che sono addette a ser-
 vir l'animo nel pensare, perdesero la lo-
 ro natural forza e attività, e mutassero
 interamente lo stato loro, l'uomo non
 potrebbe pensare, e perderebbe l'uso della
 ragione. Questo sarebbe uno stato,
 in cui l'uomo diverrebbe per natura in-
 capace dell'uso e dell'esercizio de' suoi di-
 ritti e delle sue facoltà.

Ma qual mai di questi, che abbiamo descritti,
 è quello stato dell'animo, in cui la fo-
 cie-

cietà, sospendendo e rendendo in un cittadino ozioso ed inefficace l'uso delle proprie facoltà, con opportuno riparo surroga la provvida cura di non sano, cui ne trasferisce l'esercizio? Ecco quel punto, che noi nel fatto della causa nostra dobbiamo individualmente fissare. Questo stato e questo grado non è già da andarsi rintracciando altrove, se non se nelle certe formole della società. Chi sia dunque colui, che secondo queste civili formole, è a dirsi matto? La società, nel diffinire i matti, non segue quelle sottilità e quelle sublimi regole, che l'astratta filosofia propone: e per questa civil norma avviene, che tutti coloro, che sono di poco senno e stolti, non entrano, in quanto a questo riguardo, sotto il governo della legge. Nella diversa architettura de' cervelli umani la natura ci presenta una varietà ed una gradazione, che cominciando da più bassi punti d'intelligenza e di cognizione sale fino ad Archimede: e questi infimi e mezzani gradi di conoscenze e di raziocinii non costituiscono il matto. La filosofia del cuore somministra in abbondanza degli

gli esempi di quelle affannose e turbolente passioni, che formano le comuni agitazioni ed i varii ondeggiamenti de' cittadini; e queste maneggiate e dipinte dalla giudiziosa e delicata mano di Erasmo (1), faranno una scuola di saviezza agli astratti contemplatori, ma nella società tanto è lontano, che possan dirsi mattie, che senza di esse non pure non ci sarebbe società, e l'uomo resterebbe assopito in una perenne e consumatrice inerzia, ma per contrario quanto abbiain di bene, tutto ci viene per le loro mani, come un gravissimo ed illustre pensatore ha dimostrato (2). Il far quelle cose, che tutti gli altri nazionali e cittadini dall'educazione e dal costume son tratti a fare, il sentir quello, che sente il comune, il seguire o il fuggir quello, che generalmente o si segue o si fugge, è, secondo che il nostro

(1) Nell'opera intitolata *Stultitia laudatio*.

(2) Genovesi nelle lettere accademiche lett. II.

fra Vico, sopra molti altri dottissimo e profondissimo, avverte, quello, che dicefi senso comune, *quem definire possis, communem tuæ civitatis, vel nationis prudentiam, qua id sequaris, aut fugias, quod omnes tui cives, vel gentici sentiunt sequendum, vel fugiendum* (1): e nondimeno l'operare contra questo senso comune, anzi che indicare pazzia, costituisce colpa e reità, come lo stesso sensatissimo scrittore ha ragion di notare (2). Il gran cancelliere d'Inghilterra Bacone da Verulamio, a' cui talenti superiori è in gran parte dovuto il presente lume delle scienze, e tutti que' studii migliori, onde è nata la presente coltura e proprietà, nello andare indagando le cagioni produttrici della fortuna, osserva, che la prima dose di sua ricetta sia un grado di pazzia: *Itali . . . cum hominem innunt, cui prosperam fortunam spondent, inter ceteras ejus* qua-

(1) *De uno universi juris principio cap. 68. §. omnes igitur.*

(2) Nello stesso §. *omnes igitur.*

qualitates adiciunt; quod habeat un poco di matto. Neque sane inveniuntur alie due. qualitates magis ad hanc propitiæ, quam si quis habeat modicum ex stulto, & non nimium ex honesto (1).

Se la società in tutti coloro, che abbiamo ricordati, ed in altri moltissimi, che si sono ommessi di proposito, non trova il pazzo, anzi pare, che approvi la pazzia fino a certo segno, che potrebbe dirsi pazzia da teatro, sembra, poterfi ormai conchiudere, che essa non abbia messo l'occhio alla pazzia in genere, nè a questa volte le provvidenze, ma a quel grado sì bene di essa, che giugne ad essere pazzia da spedale. Pazzo dunque è colui, che è costituito nell'ultimo stato da noi descritto sopra, cioè colui, il cui animo, per forte turbamento ed alterazione delle parti del corpo necessarie a pensare, non fa le solite ed ordinarie funzioni sue, ed in conseguenza non intende, non distingue, non ragiona. Questa è la idea, che ne han-

(1) *Sermone 38. de fortuna.*

hanno proposta i nostri antichissimi Italiani ritratta nella voce furore, la quale, all'avviso di Cicerone, ottimo testimone in queste materie, suonava tanto, quanto suona a noi il dire compiuto acciecamiento de' lumi dell' intelletto: *furorem esse rati sunt mentis ad omnia cecitatem* (1). E perchè colui, cui la disavventura mena a questa ultima miseria, non può reggere nè se, nè le cose sue, la società subentrando alla cura di questo infelice cittadino, sospende nella sua persona l'uso e l'esercizio de' suoi diritti, ed usa la diligenza di trasferirgli nella persona di uom sano e saggio, cui ne dà la cura e l'amministrazione: onde è, che i Decenviri nella tavola V. misero questo capo: *si furiosus est, agnatorum, gentiliumque in eo pecuniaque ejus potestas esto* (2). Ecco quale era a' primi Italiani il termine certo e fisso, che costituiva e distingueva il matto dall'uomo sano.

B II

(1) *Tuscul. quest. lib. 3. §. 50.*

(2) *Cicero lib. 1. de invention. cap. 50.*

Il tempo coll' andar suo e l' uso del popolo particolareggiarono l' idea della voce furore. La quale da generica, che nella legislazion decenvirale era, ne' tempi posteriori e nella seguente giurisprudenza divenne particolare, e fu ristretta a dinotarne quella sola spezie, che all' alienazion della mente aggiugne agitazion veemente e disordinati movimenti di corpo, la quale nella nostra volgar favella va detta pazzia furiosa. Quelle altre malattie al contrario, che dissipando le facultà intellettuali, lasciano non però il corpo in certa quiete e placidezza, formarono spezie diversa, e distinta co' nomi *amens*, *demens*, *mente captus*, *insanus*, che come nomi opposti al furore leggonfi ne' libri della legge (1). E questa è quella legal differenza, secondo la quale il giurisperudentissimo Ugon Donello distingue i
mat-

(1) *Leg. 2. D. de inoffic. test. Leg. 27. §. 5. D. de recept. arbitr. Leg. 7. §. 1. D. ad leg. jul. majest. Leg. 28. C. de episcop. audient. Inst. de curator. §. 2.*

matti in furiosi e quieti, dicendo, altri sono *furiosi*, altri *sine furore mente capti seu dementes* (1). Sia nondimeno che questo male vada armato di furore ad impadronirsi della testa altrui; sia che placido e quieto entri a farci domicilio, la compagnia sua, in quanto allo effetto, è egualmente perniziosa, e, se potesse dirsi, egualmente micidiale. E da ciò avvenne, che i giureconsultri ed i legislatori, avendo riguardo al solo effetto del male, ed a quello che esso male nell'uomo produce, togliendo quasi la differenza alle voci, usaron poi ora dell'una, ora dell'altra, quasi l'una altrettanto, quanto l'altra valesse: onde tutte queste voci, per la natura loro diverse, divennero, per l'uso della giurisprudenza, promiscue e scambievoli. Ciascuna voce adunque di queste, più che il male in se stesso e nella sua specie, fu addetta a dinotarne l'effetto.

Posto questo comune vocabolario, riandiamo le leggi. Il principe del foro ro-

B 2

ma-

(1) *De jure civili lib. 3. cap. 18. §. 11.*

mano Fabio Quintiliano , che parlava la lingua della giurisprudenza che correva a tempo suo , valuta la demenza quanto la mancanza totale del discernimento ; onde con peso di parole chiama la *ablatum rerum omnium intellectum* (1) : e Giustiniano conviene interamente in questa idea , quando dice , che la mattia niun altra cosa è , che *carere mente* (2) : idea , che avea tratta da' giureconsulti , ne' cui frammenti sovrantemente s' incontra. Le quali diffinizioni , tutto che differenti nelle espressioni , hanno nientemeno nella sostanza tanta eguaglianza di peso e tanta parità di valore , che possono bene scambiarsi senza compenso . Alle quali cose avvertendo il penetrantissimo Donello , ha somma ragione di chiamar la pazzia in genere *animi morbum iudicium omne de rebus adimens* (3).

Questa idea della novella giurisprudenza, vedu-

(1) *In sermon. declamat.* 359.

(2) *Instit. lib. 2. tit. 15. §. 1.*

(3) *De jur. civil. lib. 3. cap. 18. §. 1.*

duta nel bene suo fondo, quadra in tutte le parti e conviene con quell' accieciamento d' intelletto, che dissero i Decenviri. Dalle quali cose tutte puossi agevolmente trarre, che la giurisprudenza romana, in tutta la sua distesa e durata, si corrispose esattamente su questo punto: e questa costanza indica, che riguardate le diverse spezie di questo male per l' aspetto degli effetti civili, l' una e l' altra riduce egualmente colui, che n' è afflitto, all' infelice condizione di semovente. E poichè coloro, che sono ridotti allo stato di avere perduto l' intelletto, non fanno nè possono aver governo e reggimento nè della loro persona, nè delle cose loro, *rebus suis supereffe non possunt* (1), avviene per una legal conseguenza, che debbanfi sommettere alla cura e provvidenza altrui. La dazione quindi del curatore presuppone e va di seguito a quella malattia di cervello, che accieca interamente l' intelletto.

(1) *Paul. leg. 3. D. de curator. Ulpian. leg. 12. D. de tutor. & curator.*

to , e toglie il totale discernimento. Ecco il grado della mattia fisso in natura , e stabilito per legge .

Di ciò che abbiamo premesso è necessaria conseguenza , che se quello infelice , per qualunque argomento si scuota , e risvegliandosi in lui le addormentate facoltà dello spirito , si restituisce a sanità , dee il curator cessare . La qual cessazione , che nasce dal fine medesimo , per cui il curator dassi , è apertamente prescritta dalla legge , che è questa : *sed solent hodie Praetores vel Praefides , si talem hominem invenerint , qui neque tempus neque finem expensarum habet , sed bona sua dilacerando & dissipando profudit , curatorem ei dare exemplo furiosi : & tandiu erunt ambo in curatione , quamdiu vel furiosus sanitatem , vel ille sanos mores receperit : quod si evenerit , ipso jure desinent esse in potestate curatorum* (1) . Seguene inoltre , che se quel male che affligge l'uomo , anzi che essere perenne e continuo , abbia degl' inter-

rom-

(1) *Ulpian. leg. 1. D. de curator.*

rompimenti e delle intermissioni , che il giureconsulto Paolo, dal cessar della ragione, chiama intermission di furore , *tempus intermissi furoris* (1), e Giustiniano, dall' effetto che ne deriva, nomina spazii di chiara ragione , *dilucida intervalla* (2), in questi intervalli cessando o stando sospesa ed inoperosa l' autorità del curatore , la persona rientra nell' esercizio de' suoi diritti , e ripiglia l' amministrazione e disposizione della roba. Quindi egli tutto quello può fare, che fa ognuno non interdetto. A questa giurisprudenza seguita dalla natura è appoggiata la sentenza di Paolo, che dice: *furiosus tempore intermissi furoris testamentum facere potest* (3). E da questa stessa furon dettate le leggi di Giustiniano , che sono queste: *per intervalla quae perfectissima sunt, nihil curatorem agere, sed ipsum posse furiosum, dum sapit*

-
- (1) *Sententiar. lib. 3. tit. 4. §. 5.*
(2) *Leg. 6. C. de curator. furios. Leg.*
9. *C. qui testam. fac. poss.*
(3) *Sententiar. lib. 3. tit. 4. §. 5.*

& hereditatem adire , & omnia alia facere quæ sanis hominibus competunt (1) . L' altra è questa : si vero voluerit in dilucidis intervallis aliquod condere testamentum vel ultimam voluntatem ; & hoc sana mente incæperit facere , & consummaverit nullo tali morbo interveniente , stare testamentum sive quamcumque ultimam voluntatem censemus (2) . Ecco stabiliti e prescritti i gradi della mattia , le provvidenze della legge , ed i tempi , ne' quali cessando il male , le provvidenze restan sospese .

Tutto quello , che le leggi provvidentissime stabilirono intorno a questo punto , derivato nell' uso del foro di ogni colta nazione , è stato generalmente ricevuto e seguito , e costantemente si osserva , intanto che potrebbe dirittamente dirsi un diritto natural delle genti , come può agevolmente con interminabile numero di testimoni accertarsi . Ma poichè la cosa è così nota , che non ci ha chi ne dubiti ,
noi

(1) *Leg. 6. C. de curator. furios.*

(2) *Leg. 9. C. qui testam. fac. poss.*

noi intralasciamo di addurre le pruove di un fatto, che di pruove non ha bisogno. Posta dunque questa giurisprudenza comune e vera, veggiamo qual sia stato quel male, onde fu colpito ed agitato D. Saverio; a che grado giunse, e quali effetti produsse; quanta durazione ebbe nella sua persona; e quale era lo stato di sua mente e prima e nel punto, in cui fece il testamento; ed in questa guisa misurando il suo male coll'idea proposta e stabilita, possiamo dal confronto trarre retto e sodo giudizio. La quale ricerca di fatto per chiarezza maggiore divideremo come in epoche, cominciandole a numerare dal momento dell'acceffion del male.

Epo.

Epoca I. che comincia dall' anno
1733.

Per arrivare ordinatamente a questa epoca, nella quale diceſi eſſere comparſa la pazzia nella perſona di D. Saverio, ſono da premettere neceſſariamente alcuni fatti antecedentemente avvenuti, ne quali è contenuta la ragion ſufficiente e la ſpiegazione di que' fenomeni, a' quali, al primo apparir loro, ſi diede il nome di pazzia: ed eſſo i fatti ſono queſti.

D. Matteo Baione, diſtinto e ricco gentiluomo di Salerno, fu padre di molti figliuoli. Suole ſortana moſtrar volto ridente a colui, che naſce il primo, il quale ſia per forza della natura medefima, ſia per le potentiffime leggi del coſtume, ordinariamente occupa nel cuore del padre il luogo primiero, ed infra tutti gli altri ha preferenza e predilezione. Quello che ordinariamente accade, non accadde nella perſona di D. Saverio, che tra' figli di D. Matteo era il primo. Egli D. Saverio fin dal primo naſcer ſuo fu la delizia dell'avo-

avolo, che D. Giuseppe chiamavasi, in tanto, che consentendolo D. Matteo, l'avolo sel prese bambino a casa sua, ove nudrillo ed educollo. Questa lontananza dal padre fu la prima cagione delle disavventure di D. Saverio, conciosiacosachè fosse per essa avvenuto, che il padre, tutto intento agli altri che aveva presenti, avesse interamente dimenticato lui, onde egli non era nè tra gli oggetti della sua memoria, nè tralle tenerezze del cuor suo. Tanto è vero, che l'amore si fomenta e si nutrica pel vivere e pel conversare insieme! Fatto poi grande, e trapassato già l'avolo, ebbe D. Saverio a fare ritorno alla casa paterna, ove accolto appena, non altrimenti, che in conto di stranio tenuto vi era: e laddove i fratelli erano abondevolmente provveduti di copiosa sussistenza, a lui a gran pena era somministrato il necessario ad una magra e scarsa esistenza. Sedotto il padre dalla tenerezza di que' figli, che e' aveva allevati, rivolse inverso loro tutte le cure sue: e lasciò da questo smoderato amore trasportare tanto avanti, che sentiva rincrescimento, che

che D. Saverio era nato prima, e che dovesse aver parte del suo patrimonio. Quindi, secondo la prudenza usata nelle nostre provincie, concepì il desiderio di farlo prete, per dar luogo di primo al figliuol secondo. I modi aspri e duri, che il padre teneva col figlio, le insinuazioni dello stato chierastico, che li faceva, eran quanto sensibili, tanto noiosi al disavventurato giovane; il quale egualmente disgustato e degli uni e dell'altre, dava non oscuri segni d'interno rincrescimento. Il padre al contrario quanto vedevalo meno arrendevole a questo suo volere, tanto maggiormente si faceva sentir da lui più duro, più ferreo, più inumano. E sia che da questa resistenza del figlio al genio paterno alimento di sdegno e di stizza traesse il padre, sia per qualunque altra cagione, che ora non fa mestiere di ricercare, lo stato delle cose era tale, che egli ovvero odiava, se odio di un figliuolo può dirsi che cape in cuor di padre; ovvero avea cuore così freddo ed indifferente per D. Saverio, che questi era il più neglet-

gletto e vilipeso della famiglia : per le quali cose avveniva, che egli traeva un'esistenza misera ed angosciosa . Dalle quali paterne sevizie fu ridotto D. Savario nella dura necessità di abbandonare la casa paterna , e ricoverato in questa capitale , interporre l' autorità del giudice , per avere quegli alimenti dal padre suo , che niuna fiera vi ha, che nieghi a' figli . L' anno dunque 1719 istituì nel S. C. giudizio di alimenti contra suo padre (1); nel quale giudizio con suo gravissimo cordoglio vide suo padre infierire sempre più nel contraddire ed opporsi . Nel quale stato di contraddizione tanto tempo persistette, e vie maggiormente si confermò, che il giudizio alimentare, cominciato co' verdi anni del giovane, continuò per lo lungo spazio di vent'anni , da che leggesene l' ultimo decreto nel mese di marzo dell' anno 1733 (2), e si formò un voluminoso processo, in cui di questa sola causa trattossi .

Que-

(1) *Fol. 1. proc. 1. vol.*

(2) *Fol. 287. proc. 1. vol.*

Questa affai più che ferezza, coltivata dal padre, e cresciuta fino al segno da far eccezione e punto di resistenza nel giudizio, pareva al figlio impietà, ed erala in fatto (1). Ecco l'infelice giovane messo fuori della casa paterna, ridotto in una totale indigenza, piatire per sostentare la vita, e tanto strappare dalle affiderate mani del padre, quanto una forza superiore lo stringeva a dare. E perchè egli non trovava in se niun merito, che rendesse giustificata l'avversione paterna, volgendo e rivolgendo seco medesimo, e sempre fisso avanti all'animo avendo l'operare di suo padre, e contra all'ordine natural delle cose trovandolo, era il più tribolato ed afflitto uomo, che si fosse mai veduto. E come ordinariamente

(1) Se la parola *pietas* nella lingua de' giureconsulti comprende tutti i doveri del padre verso de' figli, come è chiaro per la legge 102. *D. de condit. & demonstrat.* per la legge 5. *C. ad SC. Maced.*, e per altre molte, segue, che il mancare a tali doveri sia impietà.

mente avviene, che quelle cose più vivamente colpiscono l'animo e lo agitano e lo dibattono e lo contristano, le quali contengono tratti manifesti e crudi esempi d' inumanità, così avvenne, che egli cadde in una specie di manicomia: ed ecco l'*insanire ex injuria*, nella qual figura il più esatto dipintor de' costumi Terenzio ci mostra il suo Sannione (1). Un pensier perenne e penetrante di così tanto torto, i bisogni della vita, che rodevanlo ed opprimevano, il rincrescimento sensibile della grazia, che vedeva usata a' fratelli, la larghezza e quasi prodigalità paterna, di cui quelli godevano, avrebbero non che lui, avvilito e dementato Catone, o chiunque più indolente e costante ci presenta la storia per modello: da che il non sentire le molestie ed acute trafitture delle passioni, non accade, nemmeno a sentimento de' Stoici, che agli insensati. Onde Crantore ebbe a confessarlo a dispetto della dottrina di
sua

(1) *Adelph. act. 2. scen. 1. vers. 43.*

sua setta: *istuc nihil dolere non sine magna mercede contingit, immanitatis in animo, stuporis in corpore* (1). Ecco l'adeguata e sufficiente cagione di quella maninconia e tristizia di animo, in cui, per colpo di opprimente disavventura, D. Saverio cadde verso la state dell'anno 1733.

Provvidenze date dal commissario.

POichè questo male lasciassi nella sua persona vedere, fur presti i rimedii, e furon messi in opera mille argomentii per disnebbiarlo. D. Ferdinando Porcinari, che era commissario della causa alimentare, uomo di noto accorgimento e di finissimo giudizio, come il seppè caduto in qualche debolezza di mente, adoperò il poter suo a bene di quell'infelice. Destinò quindi persona, che
in

(1) *Apud Cicer. Tuscul. quæst. lib. 3. num. 6.*

in quelle circostanze ed a tale uopo ne assunse la cura ed il governo , perchè non andasse a male ed a peggio , e a D. Niccola Talianetti affidolla , che conobbe diligente e sensibile alle voci di umanità (1). Seguentemente fu D. Saverio fatto passare ad abitar casa , in cui all'amenità dell'aspetto fosse unita ottima aria, come son quelle, che la deliziosa riviera di Posilipo circondano (2) , ove fu assistito da persone pratiche nella cura di sì fatti mali , cioè da un medico e da un giovane dello spedal de' matti (3). Questo fu quello , che una provvidentissima economia in tali circostanze pensò : e queste provvidenze caddero sul cominciar di agosto di quello stesso anno 1733, nel qual tempo nacque la voce di essere apparso il male. Ed ecco D. Saverio fatto infermo da litigante che era.

C

La

(1) Costa dallo strumento di transazione fol. 26. *Acta nullit. testam.*

(2) Dallo stesso strumento fol. 26.

(3) Nello stesso fol. 26.

La cura e le amorevolezze , che all' infermo facevansi , l' efficacia dell' aria , l' amenità del luogo , e le provvisioni di quanto era uopo in quelle circostanze , andarono attutando ed estinguendo il male appena nato , e tuttavia debole e leggierrì , intanto , che egli , a capo a qualche mese , parve risanato . Sul cominciar quindi di dicembre dello stesso anno il padre esposè al commissario , che il suo figliuolo era sano di mente : e se qualche cosa leggierrì operava , era tutta preveniente da affettazione , e l' affettazione aveva questo intendimento , che il color di curarsi portava seco la conseguenza di dover D. Saverio stanziare a Napoli , ove aveva l' agio di una vita libera ed indipendente : e perciò dimandò , che suo figlio si restituisse a Salerno , ed in casa di esso il padre (1) . La prudenza , che tratta da' libri , e rettificata coll' uso delle umane faccende , era una delle virtù del commissario , lo pose nel grado di

(1) Dallo stesso fogl. 26.

di non seguire le schiette asserzioni del padre, e di non rigettarle (1) : ma pure volendo sapere il certo di ciò che adducevati, tenne questi mezzi. Prescrisse, che il medico ed il giovane, che curavan l'infermo, dessero il loro parere sullo stato di sua mente ; e nel tempo medesimo volle, che il dottissimo fra' medici Niccola Cirillo, che alla cura soprintendeva desse pure il suo giudizio (2). La quale ordinazione fu eseguita nel modo, che ora diremo. Il medico ed il giovane assistenti all'infermo, alla cui presenza quegli operava tutte le cose sue, ed ogni sua azione e movimento, e co' quali ogni discorso faceva, lo estimarono sano, perchè sanamente operava : ma parve loro uomo leggieri. Il Cirillo grave, profondo, e ponderato ne' suoi giudicii, ne sentì, che quegli non fosse sano del tutto, ma ben disposto a risanare : e rian-

C 2 dan-

(1) *Nihil spernat auris, nec tamen credit statim.* Phedr. lib. 3. fab. 10.

(2) Da' fogli 26. e 27.

dando quindi le cagioni del male, e trovandone la sede nell'odio conceputo contra suo padre per quella cruda e ferrea e forda durezza, di cui avea il cuor vestito, con assai buona loica estimò, che restituendosi D.Saverio nella casa paterna, e ricevuto e trattato bene ed amorevolmente e con tenerezza di figlio, sarebbe col cessare della cagione il male ancora cessato (1).

Esame de' giudicii medici.

A Vanti di passare oltre in questa storica narrazione, il sistema di ragionare su certi ed incontrastati principii esige, che si discutano i giudicii de' medici, per trarne a che tornano, e che contengono nella sostanza loro. Nel fare la qual discussione ricordiamci, che siamo nel tempo del primo nascer del male. In questo tempo adunque il padre dell'infermo il dicea sano, ma affettante male. In grazia del

(1) Da' fogli 26. 27. e 29.

del vero, che andiamo investigando, non si tenga conto niuno di questa asserzion sua, *quandoquidem & illi peccant, quos minime putes*, come l'uso del mondo fece avvertire ad un dotto dell'antichità (1). Stiamo dunque ai giudicii de' medici. Questi giudicii, sebben due, non sono però diversi: essi differenziano nelle sole voci, e dal più al meno sono nella sostanza concordi. I primi dicono: D. Saverio non è matto, è leggieri. La leggerezza nasce da poca penetrazione e da incostanza: e questi stati dell'animo non costituiscono il matto. L'altro dice: D. Saverio non è restituito a sanità compiuta, ma corre ad essa. Quella leggerezza adunque osservata da' primi, fu interpretata dal Cirillo essere segnale di animo alquanto infermo; ma non fu presa già per pazzia, come la stessa medela, che quel valentuomo estimò essere alla sua guarigione opportuna, chiaramente dimostra.

C 3

Ri-

[1] *Phædr. lib. 3. fab. 10.*

Riprendiamo ora l'intralasciato seguito della narrazione. Il commissario della causa tanto per quello che sapeva della vera cagione del male, quanto per il giudizio di tanto uomo, quale era il Cirillo, ne seguì il sentimento. Ed avendo l'animo sempre intento al bene di D. Saverio, il mese di dicembre di quello stesso anno, avendo proposto tutte queste cose al S. C., furon date da quel venerando Senato le seguenti provvidenze. La prima fu questa. Prescrisse, che D. Saverio si restituisse a Salerno, e nella casa di suo padre, a cui impose stretto e preciso obbligo di assegnarli propria abitazione, e di somministrarli congrui alimenti: alla esatta osservanza della qual cosa volle, che soprintendesse il Preside della provincia, il quale fu anche incaricato di vegliar sulla condotta di D. Saverio. L'altra fu, che vietò a D. Saverio la contrazion de' debiti. La terza. Disposè, che i suoi figli restassero sotto la potestà dell' avolo: ed a queste provvidenze, come interine, fu apposta la clausola di doverli osservare fino a che non

no a contrario ordine (1). Tanto il Tribunale a buona economia di D. Saverio prescrisse, e tanto fu eseguito. D. Matteo pentito e dolente di avere colla invincibile sua durezza ridotto un figlio nel pericoloso estremo di perderlo, accolse il figlio con tenerezza, e il fornì di quanto era mestieri ad una copiosa esistenza: il figlio restituito, come per postliminio, ne' diritti e nella buona grazia del padre, e fatto partecipe delle fortune paterne, fece avverare in tutte le parti sue il giudizio del Cirillo, e lasciò in pendente, se ciò che il padre aveva addotto al commissario, e quello altresì, che della sanità sua avean giudicato gli altri due, era vero. Da quel tempo il padre amantissimo e pietoso del figlio, il figlio rispettoso ed ubbidiente a' cenni del padre, vissero vita concorde ed amichevole: e cessate per questi umani modi le cagioni del male, ricomparve in D. Saverio tran-

C 4

quil-

(1) Fogl. 27. *strum. di tranz. Acta nullit. test.*

quillità di animo , serenità di mente ,
metodo nelle azioni , sistema nella vita ,
e tutto era in lui cosperso di decoro e di
proprietà (1).

*Osservazioni sul corso e su i fatti
di questa epoca.*

Quale idea della pazzia di D. Saverio e
del grado di essa dalla storia di que'
fatti che abbiamo , possiamo formare ? In
leggendo questa storia , tre cose ci si pre-
sentano a considerare I. L'asserzion della
pazzia II. Il giudizio de' medici III. Le
disposizioni date dal commissario e dal S. C.
Veggianle partitamente . La voce della so-
pravveggenza della pazzia come e donde
sia nata , non costa a noi , e , come vedre-
mo appresso , la esistenza sua non costò
nè al commissario nè al S. C. Avanti . I
medici , secondo che più sopra notammo ,
fon

(1) Fogl. 27. *strum. di transaz. Acta
nullit. test.*

son varii nell'opinare della compiuta sanità: e se da' giudicii loro si trae, che D. Saverio non era uomo perfettamente sano, non si trae però, che era pazzo bello e formato. Osservano nell'operar suo leggerezze e residuo di male, ma non vi trovano quella, che, a tutta proprietà di parlare, dicesi pazzia. Inoltre nè il commissario lo ebbe per pazzo, nè il S. C. tal dichiarollo, come avrebbe fatto, se fosselo stato. E si mandando a casa il padre, ove dispongono, che fosse trattato con quella umanità, che a figlio è dovuta. Vietano, che contragga de' debiti sino a nuovo ordine (1). E danno la ispezione e la sopratendenza di lui al Preside. Se D. Saverio era pazzo, assai diverse sarebbero state le provvidenze, e sarebbero state quelle, che le leggi in tali casi e con sì fatte persone prescrivono. Per queste disposizioni del Tribunale D. Niccola Tassinetti, che aveva avuto il

(1) Pol. 27. strum. di transaz. Alla nullit. te stam.

nome di curatore , ma in sostanza era difensore , restò senza cura e senza difesa . A veder dunque D. Saverio in questa prima epoca , trovasi , che egli non era matto , ma un infelice sì bene ridotto a qualche debolezza di mente dalla ferrea durezza del padre .

*Epoca II. continuata fino
all'anno 1744.*

LA vita di uom sano , che ricomparve nella persona di D. Saverio , quando e' fu restituito a' diritti di uomo e di figlio , ne' tempi seguenti continuò : onde per la similitudine di quelle stesse maniere , per la quale ciascun sano si distingue , si fece giudizio da suo padre , da' suoi concittadini , e da tutti coloro , che il trattavano , che egli fosse tanto sano di mente , quanto ogni uomo sanissimo . Egli serbava rispetto ed amore al padre , tenerezza a' figli , attenzioni a' stranieri , aveva ordine nel parlare , chiarezza nelle idee , sistema nelle azioni , decoro nel-

nella vita. Rispettava la religione, e serbava attentamente tutti gli atti di culto eterno, le quali cose appena fanno i costumati uomini e moderati. Questi argomenti dimostrativi di perfetta sanità d'intelletto, fecero tanto peso sull'animo del padre, quanto ogni certa cosa dee farne. Egli, che avealo sempre presente e vedevalo e trattavalo ad ogni frante, ne fu intimamente convinto e persuaso. E qui a chiarezza di quello, che dobbiamo ulteriormente narrare, giova premettere, che la famiglia di D. Matteo erasi ridotta nelle persone di D. Saverio e di D. Vincenzio, che era prete, di D. Chiara loro sorella, e di D. Caterina nipote, perchè figliuola dell'altro loro fratello, che aveva nome D. Domenico, già trapassato. Tale essendo lo stato di sua famiglia, D. Matteo, verso il fine dell'anno 1743, scrisse eredi proprietari nel testamento D. Saverio, D. Vincenzio, D. Caterina, ed in parte certa D. Chiara. E sopravvivendo quindi sano e florido al testamento, nel seguente anno 1744 fece un pubblico e solemne strumento di do-
na-

o nazione, col quale ratificando il suo testamento, dispose, che tratte alcune particolari cose, che potrebbonsi dir prelegati, tutti i suoi beni andassero irrevocabilmente a D. Saverio, D. Vincenzio, o a D. Caterina.

Conseguenze di queste disposizioni paterne.

RAvvisando queste disposizioni paterne con occhio attento e riflessivo, e considerandole da vicino, esse ci obbligano a fare un dilemma. O D. Matteo era matto, da catena, o il suo figlio D. Saverio era uomo sanissimo. Un padre, che fa erede il figlio, che vive sotto gli occhi suoi, e che il fa erede nella proprietà, senza istituzioni, senza fedecomessi, senza vincolo alcuno, presuppone di fare erede uom sano, nelle cui mani stia ben collocata la libera disposizione e lo arbitrio intero della roba. Se questo erede fosse matto, non saremmo nella necessità di dire, che più che lo erede, fosse sta-

to

to matto il testatore ? Altronde , se D. Saverio era sano , la disposizion paterna acquisterebbe dirittura e farebbe piena di giustizia e di prudenza . Ma non si è dubitato mai della sanità di D. Matteo . Dunque egli aveva le maggiori certezze della sanità dell'intelletto del figlio . Dunque D. Saverio era sanissimo .

Poichè a compiere la dimostrazione della sanità di D. Saverio , abbiamo rilevati tutti que' fatti , che questa epoca ci ha messi avanti , e vedutone il giusto peso e valore , offenderemmo le leggi di un esame ragionato , se ommettenessimo di valutare la forza di quegli avvenimenti , che accaduti in questa epoca , si voglion passare per pruove della di lui demenzia . Allegasi dunque , che D. Saverio nel 1744 diede novelli segnali della ricorsa sua pazzia , la quale attirossi sopra delle nuove provvidenze del magistrato (1) . Ma comechè l'allegare in genere non ha luogo nè giudicii , i qua-

(1) Fogl. 72. nel VII. articolo *procurat. nullit. testam.*

li aggiranti intorno a cose individuali e ben circoscritte, ed in conseguenza niente opera e niente vale, nondimeno eliggiam noi di addossarci il peto di far detraglio delle contrarie allegazioni. Veggiam dunque i fatti individualmente. D. Niccola Talianetti nel mese di febbrajo del 1744 espose al commissario, che D. Saverio aveva fino a quel tempo vivuta vita di uomo sano. Ma come la casa Batione, per la morte dell'ultimo maschio della famiglia poco avanti accaduta, vedeva vicino il suo fine, questo avvenimento era grave cagion di cordoglio a D. Saverio. Aggiunse, che D. Fortunata degli Onofrii, vedova di quel defunto, mandava a male ed a peggio le sostanze della famiglia, lo qual dissipamento e malversione era molestissimo pungolo all'animo di D. Saverio; a queste dissipazioni chiedette de'pronti ripari, che furono dati (1). Resti per ora questo fatto così isolato, per commetterlo poi cogli altri.

Se-

(1) Fogl. 59. 60. e 61. vol. 3.

Segue un altro, che è questo. D. Saverio, qualunque cagione ne avesse avuta, il mese di febbraio trasferissi da Salerno in Napoli, e si dolse col commissario, che e' a casa del padre non era trattato bene. Il consigliere Crivelli, che era successor commissario, emendò il disordine; ma prescrisse ancora, che D. Saverio si fosse totalmente restituito a Salerno (1). E perchè egli non fu presto a ripatriare, ed il padre in casa sua il voleva ad ogni conto, a maggiormente agevolare questo intendimento suo, colse il tempo di valersi del color della mattia, di cui dicendo esser figlia la venuta in Napoli, rinnovò le istanze per il suo ritorno, e perchè si provvedesse a non farlo più partire di là (2); onde a' 13 di aprile tanto ottenne, quanto aveva dimandato (3). Mettiamo anche a conto, che il Talianetti dimandò, che si rinnovassero gli ordini proibitivi ad altri
trui

(1) Fogl. 84. vol. 3.

(2) Fogl. 91. vol. 3.

(3) Fogl. 92. vol. 3.

trui di contrarre con D. Saverio, alla qual dimanda a' 18 di aprile seguì corrispondente interlocuzione (1).

Diamo ora a questi, che son tutti i fatti, che ci si adducon contra, il giusto loro valore. Il Talianetti nel 1744 non era curatore. Egli era stato dato nel 1733, e anzi che curatore, era stato difensore, ed era stato dato a quell'atto solo (2). Ma dopochè curator pieno fosse stato l'anno 1733, non era la cura cessata col ritorno di D. Saverio in Salerno? E tanto era cessata, che alla estinta cura era succeduta una soprintendenza affidata alla persona del Preside. Ed ecco che il Talianetti nel 1744 era una persona senza carattere, spogliata di ogni facoltà. Ma pur questa persona tutta estranea, che graziosamente si presenta in giudizio, che venne ad addurre, che la vedova di D. Domenico disperdeva le
for-

(1) Fogl. 98. vol. 8.

(2) Fol. 26. *strum. di transaz. Acta nullit. testam.*

fortune della famiglia . L'opporfi alla vedova era il suo intendimento . Ma come poteva opporfi chi non aveva interesse nè azione ? Egli dunque , per aver colore di comparire in giudizio , si ricoperse del logoro manto di curatore . Che fosse precisamente quello , che lo avesse spinto , è ignoto : e noto è solo , che è contento delle provvidenze contra la vedova , le quali erano impertinenti colla vedova che all'uscir tacque e di questa e di togliere altra cosa . Indi ricomparve , ma in altra figura ed aspetto , e dimandò , che si rinnovasse a D. Saverio il divieto di contrarre . Ma D. Saverio era a Salerno , sotto gli occhi del padre , alla veduta del Preside . L'uno non si duole . L'altro non l'emenda . E come entrava in ciò il Talianetti ? Ed egli , che stanziava pure in Napoli , che sapeva di quello , che D. Saverio faceva a Salerno ? E per quali vie ed a fede di cui sapeva quello , che il padre non sapeva ? Dunque quello , che il Talianetti fece , fu fatto senza fondamento e senza sentimento niuno , e niente vale e di niente decide . Ma il fat-

D

to

to del padre che vale? D. Saverio era venuto in Napoli, e venuto a dolersi col commissario. Quando le doglianze non fossero state vere, e D. Saverio fosse venuto o senza cagione, o per capriccio, trarrebbe da ciò la di lui demenza? Questi fatti adunque veduti in se stessi, ed estimati per la forza loro, non provano la pazzia: e messi a contrapposto de' fatti certi poco più addietro narrati, restando della superior forza di quelli abbattuti e conquistati, svaniscono come ombre allo apparir del sole, e lasciano solide e stabili le pruove della sanità. Ed ecco, che a veder D. Saverio in questa seconda epoca, ed a ponderar ciò, che de' fatti suoi si narra, non trovasi nella sua persona quel male, che dicesi pazzia.

*Epoca III. dall' anno 1744 fino
all' anno 1746.*

Il padre intanto procedendo avanti con valida salute, giunse all' anno 1746, nel quale, qualunque fosse stata la cagione, che

che avesselo mosso a ciò fare, ricorse nel S. C., ed espone, che D. Saverio era di mente sanissima, e che la vita sua era ordinata, metodica, ragionevole: onde dimandò, che gli si togliesse quel curatore, che l'anno 1733 se gli era dato (1). Un padre, che asserisce cosa di tanta importanza, e di tanto suo interesse, merita piena fede in ogni tribunale. Egli non però volle, che la sua non si avesse in altro conto, che di asserzione; a provar la quale si valse di questi irrefragabili documenti. Esibì un attestato de' rappresentanti della città di Salerno, che facevan piena testimonianza, che D. Saverio loro concittadino era sano del tutto (2). E ad a questo ne aggiunse un altro del confessore di D. Saverio, che affermava, che quegli sanissimo era (3).

A questa dimanda ecco quali furono le providenze, che il commissario diede. Le

(1) Fol. 137. e 138. vol. 3.

(2) Fol. 139. vol. 3.

(3) Fol. 140. vol. 3.

essere o il non essere alcuno di mente sana, cui sia più noto, che a coloro, fra' quali egli vive, e che hanno perciò la opportunità di vederlo, e di trattarlo, e di osservarne le operazioni tutte quante e ciascuna di esse? Niuno negherà questa verità, la cui potente efficacia colpisce e convince. Se il mal della mattia porta essenzialmente con seco effetti stranissimi, e non solo lontani, ma opposti all' operar comune del popolo, chi è miglior giudice di questo male, che il popolo stesso? E se la mattia toglie col cervello ogni intelligenza di doveri, chi può più esattamente giudicarne, quanto un ministro del santuario, cui la persona apre il cuor suo, svela schiettamente i sentimenti e gl' interni moti dell' animo, e fa una ingenua confessione de' trasgrediti doveri, e delle ragioni ed occasioni, che lo hanno mosso e determinato a trasgredirli? Non solo adunque competente proprii, ma ottimi giudici della sanità di D. Saverio erano i suoi concittadini, e quella più colta e miglior parte, che al governo della città era eletta, ed il ministro altresì delle sue confes-
 sio-

fioni . Dunque la sanità del suo cervello vuoi mettere fra quelle evidenze e certezze morali , che un numero abbondante di testimoni oculati , intelligenti di ciò che attestano , indifferenti nella verità dello attestato , può formare : che è il massimo è più perfetto grado della evidenza , che nella società può averfi . Accertato , per il pieno e potentissimo valore delle prove dianzi dette , il commissario della perfetta sanità della mente di D. Saverio , nel mese di settembre dell'anno 1746 , tolse via il curatore (1) . Da' fatti di questa epoca due cose e certe e chiare risultano . L'una è , che D. Saverio era sanissimo : ed a questo uso ben si traggono que' documenti , di cui abbiám fatto parola . L'altra , che inutil cosa fu il dimandare , che gli si togliesse il curatore , come quello , che per lo fatto stesso della sanità , e per le provvidenze date dal S. C. non eraci più . Ma ciò che è soverchio , non vizia nè altera il vero .

D 3

Epo-

(1) *Fol. 141. vol. 3.*

*Epoca IV. dall' anno 1746 all'
anno 1748.*

Quale D. Saverio visse fino all' anno 1746, cioè così sano ed intero di mente, come ogni sano uomo, tale continuò nel tempo avvenire. Onde il padre, non avendo niuna cagione di fare alterazione o mutamento nel testamento, con quello, di cui si è sopra ragionato, trapassò nel mese di novembre del seguente anno 1747. In virtù di quel testamento D. Saverio era, secondo che dicemmo, uno degli eredi: e volendo perciò la porzion sua, dimandò che la paterna eredità si dividesse. Mettiamo qui come in assortimento tutti quegli atti legittimi, che D. Saverio fece in questa congiuntura. Egli, a dicembre dell' anno 1746, unito col padre, con suo fratello D. Vincenzio e con D. Domenico Albanese, che era curatore di D. Caterina, comparve in giudizio a dar consenso; ed il consenso suo fu atteso (1).
Uni.

(1) Fogl. 142^e e 143. vol. 3.

esponendo queste cose , non seppe così intieramente nascondersi , che non facesse nascere nell' animo del giudice qualche dubbioza intorno alla verità di sua assertiva . Il commissario quindi essendo in pendente del vero , statuì , che la Udienza di Salerno riferisse il vero di ciò , che aducevasi (1) . Tacque a questa provvidenza D. Vincenzio , e come quella , che non gli andava a verso , lasciolla inesseguita . Ma qual fu la cagione di questo silenzio ? La division dovea farsi , e D. Vincenzio volevala ad ogni conto . Non poteva farsi per la inidoneità di D. Saverio , e D. Vincenzio si tace e sta cheto ? Se la ricorrenza della pazzia fosse stata vera , a che tralasciare di farla accertare dalla Udienza e riferire ? Egli non però , che di tanto non poteva comprometterfi , perchè sapeva di non trovare l' Udienza disposta a secondare le sue voglie , che erano contrarie al vero , si determinò a tenere altro modo , onde giugnere a conseguire
il

(1) *Fol. 156. e 157. vol. 3.*

il suo desiderio : ed il modo che tenne, fu questo . Adoperò adunque , che il curator di D. Caterina avesse nel mese di marzo esposto in un memoriale , che all' occasione di doverfi far la divisione della eredità , dovea destinarsi persona , che facesse le veci di D. Saverio , a cui era sopravvenuto male : ed essendosi taciuto quale era il male sopravvenuto , e taciuta altresì la provvidenza antecedentemente data fu di simile dimanda , colpì il punto , in cui il commissario , non avendo memoria di quello , che avea pochi dì avanti richiesto per base della dazion del curatore , il dì 2 di marzo di quell' anno 1747 , diede curatore lo stesso Talianetti (1) .

Esame di questo fatto .

LA dazion del curatore è un atto del magistrato . Ma è atto , che porta seco suspension dell' uso de' diritti , e delle fa-

(1) Fol. 160. e 161. vol. 3 .

facoltà naturali e civili di una persona; la quale, a qualche riguardo, perde quella, che dicesi personalità civile. Ora poichè questa civil personalità, che ognuno gode in virtù del contratto sociale, non può togliersi a niuno, senza giusta, efficace, e provata cagione, avviene, che non possa darsi curatore, senza legittime e solenni ed indubitate pruove ella esistenza della pazzia. Questa è quella gravissima cagione, onde fu mosso Ulpiano a proporre la seguente regola: *observare Prætozem oportebit, ne cui temere citra causæ cognitionem plenissimum curatorem det: quoniam plerique vel furorem, vel dementiam fingunt* (1). Da questa regola, che forma punto fisso ed invariabile, traefi, che senza quella preventiva cognizion di causa, la quale contenga la pruova del fatto, sia vietato dar curatore ad alcuno. Questo fatto, che dee provarsi ed accettarsi, è la esistenza della mattia. Le quali cose sembra che voglian dire, che

(1) *Leg. 6. D. de curator.*

che se siesi dato curatore senza pieno
essame ed accerto del fatto, il cura-
tor dato non sia legittimo curatore, e
la creazion sua, come contraria a legge,
niuno effetto civile produca (1). Una sem-
plice interlocuzione adunque, come questa
fu, non appoggiata a pruova, come può
mai diventar pruova della verità del fat-
to? Dunque da quella creazion di curato-
re non nasce argomento della pretesa
pazzia.

Risultato delle cose ragionate.

DIskorrendo noi per tutta la vita di D.
Saverio, troviamo, che due volte fu
gli dato curatore; la prima delle quali
fu nell'anno 1733, e la seconda nell'an-
no 1748: e questi sono que' due fat-
ti, onde fa forza l'attrice di trarre tutta
la pruova della di lui demenzia. L'ulti-
ma dazione del curatore, sabbiamo a qui
fo-

(1) Leg. 5. C. de legib. et test. (1)

sopra dimostrato , non fare pruova niuna della pretesa mattia. Nella prima vedemmo già D. Saverio costituito in quello stato di mente, di cui eran varii i giudizi de' medici ; e notammo, che il padre negava la verità del male, e chiamavala finzione, cosa, che all'osservar di Ulpiano, le cui parole abbiamo già riferite, non è nuova: *plerique dementiam fingunt* ; e di cui ve ne ha de' spessi esempli ne' costumi degli uomini, e nelle leggi (1). Notammo inoltre , che il commissario accortissimo , più che di curatore , lo provvide di difensore : che questa stessa difesa restò sospesa ; e dal S. C. fu data di lui come una soprintendenza al Preside , ed intorno a D. Saverio quello fu provveduto , che suole con coloro, che a soprintendenza si somettono , provvedersi. Le quali cose escludono quel pieno curatore , che al pazzo si dà: e da tutto ciò traemmo , che nè il commissario nè il S. C. ebbero indubitate pruove della di lui pazzia. Ma a prendere la cosa nel senti-

men.

(1) *Leg. 13. Leg. 14. D. de offic. presid.*

mento più contrario a noi, consideriamo D. Saverio nel 1733 caduto in qualche mal di cervello, e per dir più, ammatto. Che può seguire da questa ipotesi, che messa abbiamo? Non costa con quella maggiore evidenza, che comprende tutti i caratteri di ciò, che dicesi certezza umana, che D. Saverio ne rivenne, e risanò del tutto? Che egli ne' tempi seguenti visse sanissimo? Che per sano fu conosciuto dal padre? Che tale fu avuto da' suoi concittadini? Che sano trovò il suo confessore? Dunque quel male, che abbiám posto in lui, cessò e si estinse del tutto. La mattia è male, che dal corpo penetra nell'animo. Se infermo corpo risana, risanò D. Saverio. E se noi non diciam sano alcuno, solo perchè una volta fu infermo, ove troverem poi l'uomo sano?

Valutando ora tutte le pruove addotte in sostegno della di lui mattia, siamo nel grado di poter dirittamente conchiudere, ovvero che esse non abbiano efficacia a dimostrarla mai stata nella persona di D. Saverio, ovvero che se qualche cosa dino-
ta-

tano, dinotano uom debole, ma non quel pazzo, a cui possa e debba sospendersi l' esercizio de' suoi dritti e delle sue facultà, perchè manca quell' acciecamiento totale de' lumi dell' intelletto, a cui questa sospensione succede per natura e per legge. Ed ecco, che D. Saverio ritiene sempre quella personalità civile, che il faceva moderatore ed arbitro del suo arbitrio e delle sue fortune.

*Epoca V. ed ultima dall' anno
1748 all' anno 1753.*

POichè a questa ultima epoca siamo arrivati, ci conviene notare, che noi non abbiamo niun fatto, onde potesse dimostrarsi, che D. Saverio nel corso di questa epoca fosse stato pazzo. Dalla mancanza della qual prova argomentiamo, che egli corse questo ultimo tempo di sua vita sempre sano e ragionevole. Lo quale argomentare è diritto e concludente e legale, conciosiacosachè essendo lo stato natural dell' uomo quello dello intelletto sano

no, l'asserzione del fatto contrario deve provarsi: ed ove non si pruovi e non si dimostri, non si dee presupporre (1). E di questa certa sanità dell' intelletto suo farà l'ultima pruova il testamento.

Ma perchè l'attrice sostiene, che chi è somnesso a cura qual pazzo, come D. Saverio era, non può far testamento, giova, che avanti ad ogni altra cosa veggiamo, quanto val quello, che essa dice. Il male della pazzia ovvero è continuo e perenne, ovvero ha degl' interrompimenti e delle intermissioni. Queste intermissioni e queste tregue in altri sono più lunghe, in altri più brevi. In questi spazii, lunghi o brevi che sieno, l'uomo ritorna a se stesso, racquista l'uso della ragione, vede chiaro, concepisce bene, giudica netto, ragiona conseguentemente. Essendo tale la natura del male, disputava l'antica giurisprudenza, che dovesse farsi del curatore ne' tempi della ricorrenza di questi chiari e lucidi intervalli di ragione. Il curator dato

(1) *Leg. 5. C. de codicill.*

to, quistionavasi , dura tuttavia in queste tregue ed in questi spazii , ovveramente cessando ed estinguendosi l' autorità sua ed il suo carattere col ceslar del furore, deve nel ricorso del male novellamente crearsi? Questa disputa sostenuta da' dispareri arrivò indecisa a Giustiniano , il quale volle definirla. Pareva ed era difficile la conoscenza di quel punto , in cui alla estinzione del male succedeva la serenità e la calma : e pareva altresì cosa leggieri ed indecente il dar tante volte il curatore, ed altrettante rimuoverlo. Quindi egli statui, che il curator dato al pazzo, restasse a perpetuo : ma che restasse a legge , che nelle tregue del male egli serbasse il solo nome di curatore , e quegli avesse la libera amministrazione e disposizione della roba ; e nel ritorno del male riasumesse col nome la potestà della cura. Questa decisione quantunque lunga , parci dovere qui trascrivere intera , ed essa è questa. *Cum aliis quidem hominibus continuum furoris infortunium accidat , alios autem morbus non sine laxamento aggrediatur , sed in quibusdam temporibus quædam eis intermissio per-*

perveniat ; & in hoc ipso multa sit differentia , ut quibusdam breves induciæ , aliis maiores ab hujusmodi vitio inducantur: antiquitas disputabat , utrumne in mediis furoris intervallis permaneret eis curatoris intercessio , an cum furore quiescente finita , iterum morbo adveniente redintegraretur ? Nos itaque ejus ambiguitatem decidentem , sancimus (cum incertum est in hujusmodi furiosis hominibus , quando respuerint , sive ex longo , sive ex propinquo spatio ; & impossibile est , & in confinio furoris & sanitatis eum sæpius constitui , & post longum tempus sub eadem esse varietate , ut in quibusdam videatur etiam pene furor esse remotus) curatoris creationem non esse finiendam , sed manere quidem eam donec talis furiosus vivit ; quia non est pene tempus , in quo hujusmodi morbus desperatur : sed per intervalla quæ perfectissima sunt , nihil curatorem agere , sed ipsum posse furiosum , dum sapit & hereditatem adire , & omnia alia facere , quæ sanis hominibus competunt . Sin autem furor stimulis suis iterum eum accenderit : curatorem in contractu suo conjungi ; ut nomen quidem curatoris in omne

E

tem-

tempus habeat, effectum autem, quotiens morbus redierit: ne crebra, vel quasi ludibriosa fiat curatoris creatio, & frequenter tam nascatur, quam desinere videatur (1). Per la qual cosa ha ragione il Cuiaccio di dire, che ne' lucidi intervalli il curatore resta curatore *nomine, non re* (2). La qual legge, che queste cose statuisse, presuppone due fatti. L' uno è, che colui che diceasi matto, sia veramente tale, e tale a prouve dichiarato. L' altro, che il curatore, pieno curator sia, e solennemente dato. Se in questa posizione di fatto il curatore, ne' spazii di chiara ragione, non ha potestà niuna in tanto, che colui, cui si è dato, racquista l' uso libero di sua roba, impedirà poi questa libera disposizione in uno, la cui pazzia non costa, la creazione del curatore fatta senza le debite solennità e senza le necessarie prouve, come nella persona di D. Saverio avvenne? E se non potrà impedirla, come non

(1) *Leg. 6. C. de curat. furios.*

(2) *Tom. 9. commentar. in hunc titul.*

del titolo di erede fiduciario suo fratello, a legge non però, che per tal fiducia egli niente altro avesse dalla eredità, se non che ducati cento l'anno a vita: e nella proprietà fece erede il monistero della mercede. E perchè tutto quello, che diligente uomo provvede, provvede egli, prescrisse, che, a buona economia della sua eredità, fosse stato amministratore de' beni di quella D. Niccola Talianetti, cui impose di formarne esatto inventario, depurarli da' debiti e da' pesi, e così depurati, restituirli al monistero suo erede proprietario. Accrebbe inoltre il vitalizio delle amatissime sue figliuole. Ed estendendo l'amor suo anche verso sua nipote, fecele un legato di quattro mila ducati per accrescimento di dote. Aveva egli un cognato chiamato D. Saverio Trani, la cui moglie aveva nome D. Grazia Picca. Con costoro anche fu benefico, a quali lasciò un legato vitalizio di settantadue ducati, nel quale volle, che l'uno succedesse all'altro. Non lasciò inconsiderati nè il pubblico albergo de' poveri, o pera di somma umanità, nè il pio luogo di

di Salerno, che accoglie le pentite, cui anche legò. Tal è la somma del testamento di D. Saverio (1), di cui oltre a quello, che dalla semplice lettura ne trapare, rileveremo ora vieppiù la dirittura.

Dirittura del testamento.

Questo testamento, la cui somma abbiamo riferita, è il più sano, il più diritto, il più legale, che sano, savio, prudente uomo poteva fare. La dirittura del testamento nasce dal conoscersi, se il testatore in ordinandolo, serbò i doveri, e usò e seguì il comun senso e costume della sua nazione. E per intendere, se egli tutte queste cose osservò, volgiamci a riguardare, quali erano i suoi doveri in quelle circostanze, e se quello, che oltre a' doveri era, fu fatto a seconda

E 3 del-

(1) Questo testamento leggesi ne' fogli 102 fino al 106. *Acta nullit. test.*

della volgar sapienza della nazione. D. Saverio non avea figliuoli maschi, e le femine eran monache nel monistero della mercede. Egli fece erede quel monistero. Il fare erede un luogo pio, era al tempo del testamento, per una comune credenza, e per le potentissime leggi del costume, la miglior opera di pietà. Dunque se buona, lodevole, e religiosa cosa faceva, chi a pio luogo lasciava sua roba, nella persona di D. Saverio fu qualche cosa di maggior efficacia, che il morire ed il determinò: e questa fu lo essere in quel monistero accolte quelle sue figliuole, che sopravvivevano a lui. Questa istituzione, che non ha legge, che le resista: che nasce da animo determinato da' motivi di religione: che è uniforme al costume, è diritta, è legale, è ragionevole. Inoltre. D. Saverio non era tenuto per legge a dar niente nè a suo fratello, nè alla sua nipote: nè per equità loro niente dovea, da che quegli erano a sufficienza provveduti di beni di fortuna. Ciò non ostante, egli ebbe dell'amore e del riguardo a suo fratello, cui onorò col titolo della fiducia e dell'

dell' annuo legato : serbò tenerezza a sua nipote , cui legò summa confiderevole . Non obbliò gli altri congiunti , a' quali anche legò . Sovvenne a' pubblici luoghi di opere di pietà . Dunque egli non offese le leggi , rispettò e considerò il sangue , nè lasciò inconsiderate le migliori opere di pietà e di religione . Distese anche le sue cure e l' amorevolezza sua a' lontani congiunti . Essamini ora questo testamento un senato di morall' filosofi il più rigido , il più severo , il più duro ed imparziale , e pronunzii , se può , che non sia dirittissimo , e ragionevole , e fatto secondo la miglior prudenza , e secondo le leggi del sangue , e del costume della nazione ? E se esso con tanto accorgimento e con giusti principii è fatto , qual prova maggior di questa può chiedersi della sanità di sua mente e della sua sensatezza ? Onde debbesi per una conseguente necessità di raziocinio dedurre , che D. Saverio nel tempo del testamento avea mente sana , chiara , e sgombra da ogni turbamento .

Giudizio centunvirale del testamento di Sempronio Tuditano.

SEmpronio Tuditano era noto e splendido matto, e delle illustri sue pazzie era pubblico testimone e spettatore il popolo di Roma. E quanta mattia non è questa, che senza niuna cagione muove uomo privato a gittar suoi denari al popolo? E quale quella non è, che e' vestito di toga, quasi di abito da tragedia, mescesi a passegiar pel mercato alla derisione del popolo spettatore? Le altre operazioni sue temprate tutte sul medesimo tuono e regolate della stessa battuta furono autentiche pruove di sua solenne pazzia. Cicerone, all' osservarne la vita ed i costumi, ebbe per matto consumato (1). Egli intanto, la cui vita fu una continuata pazzia, *vita Tuditani demens* fe-

(1) *Accademic. lib. 2. cap. 28. Philippic. 3. cap. 6.*

(1)', fece il suo testamento; nel quale scrisse erede suo figliuolo. La causa testamentaria era presso quel savio popolo causa pubblica. Trovossi dunque persona, che accusò il suo testamento come nullo, e nullo, perchè fatto da un matto. Si unirono i Cenrunviri a giudicare. I quali in tale e tanto giudizio non seguirono la pubblica fama della mattia di colui, ma vollero conoscerne: ed a ben conoscerne, estimarono la miglior pruova il testamento. Ed avendo trovato quel testamento sano, diritto, sensato, lo fecero valere. La storia di questo giudizio, che leggesi presso Valerio Massimo, è tale. *Quam certe, quam etiam notæ insanie Tuditanus; utpote' qui populo nummos sparserit, togamque velut tragicam vestem in foro trahens, maximo cum hominum risu conspectus fuerit, ac multa his consentanea fecerit. Testamento is filium instituit heredem: quod Ti. Longus sanguine proximus, hastæ judicio subvertere frustra*
co-

(1) Valer. Maxim. dictor. factor. memorab. lib. 7. cap. 8. §. 2.

conatus est. Magis enim Centumviri quid scriptum esset in tabulis, quam quis eas scripsisset, considerandum existimaverunt (1). L' appoggio del giudizio de' Centunviri non fu altro, se non se questo. Il testamento di Tuditano segue esattamente le tenere obbligazioni di natura, ed i vincoli del sangue: e queste cose serbando, serba altresì le leggi degli uomini indiritte a sostenere quelle della natura. Ma chi, serbando tutti i doveri, di sua roba dispone, dà incontrastate pruove d' intendergli nell'atto che dispone. Ora chi gl' intende e gli adempie, non è matto, perchè ha mente chiara e serena, e cuore seguace ed ubbidiente alla mente. Altronde: lo stato dell' animo ci è ignoto, come quello, che non cade sotto niuno de' sentimenti, nè noi il possiamo altrimenti conoscere, che dalle sue operazioni. Se le operazioni sue son sane, sana deve esserè necessariamente la cagione, che lo produce. Ora il testa-

(1) *Dictor. factor. memorab. lib. 7. cap. 8. §. 1.*

stamento di Tuditano, messo a prova di cento pareri, trovossi sano, diritto, sensato, ragionevole; onde bene si argomentò, che il punto del tempo, in cui quel testamento era stato fatto, era il punto della sana mente di Tuditano. E poichè il testamento fatto da uomo sano, sta e vale, fu perciò fatto quel testamento valere.

Argomenti che dal giudizio centunvirale traggonsi in favore del testamento di D. Saverio.

Abbiam detto, che la vita di Tuditano fu una continua successione di punti di pazzia, come l'esperienza, ed il pubblico giudizio facevan certo. Pure i Centunviri, argomentando dall'effetto alla cagion sua, con questa logica ferma e sonda trovarono il punto della sanità della mente di Tuditano coincidente col punto del
tem-

tempo, in cui testò. D. Saverio, tutto all'opposto di Tuditano, era sano di mente. Onde argomentandosi dalla cagione all'effetto, dovrebbe dirsi, che il suo testamento, come fatto da uomo, che usava di sua ragione, fosse valido e fermo. Ma, per maggiormente convincere colei, che vuol contraddirlo ed opporci, argomentiamo anche noi al contrario, non dovendo esserci disdetto di seguire la loica centunvirale, e di trarre colla sua guida, dalla rettitudine del testamento di D. Saverio, efficace argomento della sanità di sua mente: e dalla sanità in conseguenza la validità di esso testamento. Perché fu fatto valere il testamento di Tuditano? Perché era fatto secondo la natura e le leggi. E perchè era tale? Perché era scritto erede suo figlio. Dunque egli serbò i doveri di uomo, di cittadino, di padre. Chi serba questi doveri sanissimo uomo è. Altrettanto e più fece D. Saverio: serbò i doveri di padre, accrescendo i vitalizii alle figlie: serbò quelli della congiunzione del sangue, legando al fratello, alla nipote, a cognati. Mostrò la sua pietà e la sua

re-

religione, istituendo un luogo pio. Diede pruove della sua liberalità verso i poveri, e verso le pubbliche case, che gli accolgono. Dunque in un giudizio centunvirale questo testamento non solo farebbe in tutte le parti sue approvato, ma altamente laudato e commendato.

Polizia de' popoli su questo argomento.

IL giudizio de' Centunviri, per la sen-
tezza e ragionevolezza, che lo sostengo-
no, e per quella robustezza di giudizio e per
quel sano criterio, che l'animano, fu in ogni
colto popolo e nazione ricevuto e rispet-
tato, ed in ogni tribunale seguito: onde
esso divenne una specie di diritto natural
delle genti umane. In conferma della qua-
le asserzione ardiremmo a dire, che non
ci ha decisione di simili cause, in cui esso
non ne sia stata la base, nè scrittore delle
coie del foro o piccolo o mezzano, o an-
tico o moderno, che non lo approvi in
tutte le parti sue, e non lo abbia in con-
to

to di regola invariabile e sicura. La Ruota romana l'ha fatto norma delle sue decisioni (1). Paolo Cristineo, il cui buon senso è notissimo, adduce delle giurisdizioni di altri Tribunali, che a questa loica si sono attenuti (2). Il nostro S. C., la gravità de' cui giudicii è stata veneranda scuola di sapienza, l'ha ne' preteriti tempi seguita, come certa guida delle sue sentenze, secondo che negli atti suoi si legge (3). Ed in questi tempi nostri, cioè nell'anno 1781, quella Ruota medesima, che deve ora nella causa nostra decidere, in sentenziando sulla causa agitata tra la congregazione de' preti di Mugnano ed i fratelli Candela, il giudizio centunvirale interamente seguì (4). E tralasciando ora
i scrit-

(1) *Decis.* 292. num. 15. & 16. part. 8. recent.

(2) *Cod. lib.* 4. tit. 22. *decis.* 4. n. 8.

(3) Presso il Grammatico *decis.* 73. num. 38.

(4) La sentenza leggesi negli atti esistenti presso lo scrivano di Roia nella banca di Girardi.

i scrittori , che molti sono e lunghi in commendando la sapienza centunvirale come soda , e robusta , ed uniforme a natura , ricordiamo qui il solo Arnaldo Vinio , che del giudizio de' Centunviri forma un canone , a cui debba necessariamente starfi , ed hallo per solo criterio di vero in questa materia (1) . Ed ecco che la loica centunvirale è divenuta norma invariabile delle decisioni , che in questi casi fanno i più rispettabili senati delle più colte genti .

*Del giudizio promosso l' anno 1753
contra del testamento .*

POichè D. Saverio fu trapassato , D. Vincenzo dedusse nel S. C. , che il testamento , che quegli aveva fatto , non doveva per la di lui mattia valere , nè effetto alcuno civile produrre : nella qual lite si fece consorte al-
tre

(1) *Comment. Instit. lib. 2. tit. 13. §. 1.*

trèsì il dottor D. Ferdinando di Ferdinando, che era curatore di D. Caterina (1). Il Marchese Ulloa, commissario della eredità, diede, a questa asserzione le solite provvidenze d'inibir la G.C., in quanto alla spedizione del preambolo, e di ordinare il sequestro de' beni (2). A queste ordinazioni si oppose D. Niccola Talianetti quale amministratore dato per testamento alla eredità di D. Saverio, ed addusse, che quegli usava pienamente di tutte le facultà della mente, quando testò: ed avendo rendute in sostegno di questa eccezione delle buone ragioni, nascenti e sostenute da' fatti, il commissario si vidde nel grado di dover riformare l'antecedente decreto, e ridurlo ad ordinare alla G.C., che spedisse il preambolo, intesi non però gl'interessati (3). Di là a non molto, e propriamente a' 7 di luglio D. Vincenzo, in un pubblico e solenne stru-

-
- (1) Fol. 24. *strum.* di transazione.
(2) Fol. 25. *strum.* di transazione.
(3) Fol. 25. *strum.* di transazione.

strumento dichiarò, che essendosi bene informato, ed avendo meglio riflettuto, e rasi accertato, che D. Saverio avea con sanità di mente, e con saviezza di sentimento testato, perchè dopo avere avuta della gratitudine per i suoi, cioè per esso D. Vincenzio, per sua nipote, per le sue proprie figliuole, per suo cognato, avea provveduto altresì di perpetuo suffragio l'anima sua, e quelle de' maggiori eziandio. Quindi accettò egli il testamento, rinunziò al giudizio, e consentì alla spedizione del preambolo in favore dell' erede scritto (1).

*Esame della dichiarazione
fraterna.*

Questa dichiarazione è un attestato solennissimo della sanità della mente, e della saviezza di D. Saverio. E per vederne

(1) Fogl. 19. e 20. Alla nullit. testam.

ne ampiamente il valore, giova avvertire, che D. Vincenzio avea sempre fatta sua dimora in Salerno, e D. Saverio al contrario dal tempo della morte del padre stanziava in questa capitale, nella quale testamento e morì. Dalla quale posizione di fatto innegabile segue, che l'asserzione, che D. Vincenzio fece ingiudizio, cioè che D. Saverio era fuori di senno e senza niun sentimento, quando testò, non nacque nè da fisico, nè da moral fonte di certezza, che sono quelle due sole vie, per le quali ogni fatto si fa e si accerta. E da ciò per contrario rilevasi, che quell'asserzione, che egli avea fatta, fu fatta senza averne certe pruove ed indubitate: ed in conseguenza senza fondamento. E desumesene ancora, che la pubblica dichiarazione fatta poi da lui, riducesi in sostanza ad una confessione ingenua della piena ignoranza intorno allo stato di suo fratello, nella quale egli era, quando il giudizio istituì. Conciosiacosachè chi dice, che essendosi bene informato, erasi accertato, che suo fratello era di mente sana, vuol dire, che la contraria asserzion sua fat-

fatta in giudizio , era una favola : e chi dice , che quella disposizione era fatta con saviezza , dice nel tempo stesso , che colui che l'avea fatta , era savio . E qual maggior sanità e saviezza in un testatore , che senza niun preciso obbligo di legge , che lo strigne , contempla e mostra la gratitudine sua a tutta la sua agnazione e cognazione ? Che rivolge le sue cure alle migliori opere di pietà ? Che provvede al negozio dell'eterna salute ? Che distende queste premure anche a' trapassati ? Ma chi attesta queste cose , e chi fa fede della sanità sua ? Colui che aveva più interesse a negarle : colui , che dichiarato nullo il testamento , farebbe stato l'erede . Or se la legge non presuppone in niuno volontà determinata di perder sua roba (1); anzi vi trova radicato e vivo l'affetto contrario di averla cara cioè , e conservarla , e difenderla , ed accrescerla , dobbiam dire l'una delle due cose , cioè o che D. Vincenzio era matto , o che una

F 2

ir-

(1) *Leg. 25. D. de probat.*

irresistibil forza di vero lo avesse posto nelle circostanze di far quella dichiarazione. Ma D. Vincenzio matto non era: anzi fano e giudizioso ed affennato uomo era. Dunque è chiaro, che il vero, il giusto, l'onesto furon quelle intrinseche forze, che a così dichiarare lo strinsero. Dunque la dichiarazione sua fa un peso preponderatissimo in favore del testamento, ed ha efficacia sorprendente.

*Continuazione della narrazion del
giudizio.*

LA fama, che coll'ondolar suo corre veloce, e per ogni lato diffonde, non fu pigra a spargere la voce del vero, ed a farla arrivare benanche al curator di D. Caterina. Quindi fatto egli avvertito, che l'esito del giudizio doveva riuscire contrario a' desiderii suoi, cercò modo di comporlo. Il monistero, sempre amante della pace e della quiete, estimò meglio perdere buonamente qualche cosa, che vincer tutto fra lite e fra strepiti.
Co-

Comincioffi adunque a trattar la convenzione. Il punto essenziale, che dovea discutersi, era questo, cioè se D. Saverio nel punto del tempo, nel quale testamento avea, erasi trovato in quel grado di mattia, che toglie tutti i lumi di ragione, e fa dell' uomo un ferovente. Ma oltre a questa una, che la essenzial cosa era e solamente necessaria, si volle rian- dare anche la sua vita. Ed essendosi con occhio attento scorso le sue azioni, tessu- tane una storia dettagliata e distinta, e veduto lui in ogni punto del tempo, trovossi, che non solo non fu mai matto al punto voluto dalle leggi, ma era dub- bio altresì, se qualche leggiero grado di male era mai stato nella sua persona. Ma a volere questo mal porre in lui, parve poterfi dire, che indebolito una volta nelle facultà della mente, erane poi intie- ramente risanato: e restò messo fralle cer- te e sicure cose, che egli era onninamen- te sano nel tempo, nel quale testò. Tut- to ciò, che fu con somma diligenza di- scusso e valutato, si descrisse nello stru- mento; onde si transigette la lite. La qual

qual transazione approvata dal commissario dell' eredità , ed autorizzata dal decreto della G. C. , produsse quel pubblico e solenne strumento , che fu stipolato a dicembre dell' anno 1754 : in conseguenza del quale la G. C. diede il preambolo ed il possesso al monistero (2) . Ed ecco che il monistero al giusto titolo di erede , aggiugne l' altro potentissimo , che dalla transazione proviene .

Forza della transazione e del tempo .

LA lite è giusta , quando l' attore ha azione , o sia diritto di dimandare in giudizio ciò , che a lui appartiene (1) . Ma D. Caterina non aveva azione , perchè il fatto , onde voleva desumerla , non era esistente ; ella dunque faceva una lite , che non avendo sussistenza sul fatto , teme-

(1) *Fol. 53. e 57. Acta nullit. testam.*

(2) *Instit. de action. §. 1.*

meraria era. Questa sua lite non però, comunque mancante di sostegno, rimase finita ed estinta colla transazione, che ad ogni lite mette fine (1). Onde questa transazione fu un rafforzamento di quel titolo, che il monistero già avea, ed un succidere sì fattamente le radici alla lite, sicchè mai più non rimetteffero. Se al titolo di erede riconfermato colla transazione e riconosciuto da D. Caterina, si aggiugne la forza grandissima del tempo precorso, che ogni azione estingue ed ammortisce, nascerà da tutte queste cose la seguente somma, che il monistero abbia accoppiati a sua difesa tutti que' titoli ed aiuti e presidii, che la metafisica legale ha saputo rinvenire, per dare a' possessori quella maggior quiete, che puossi avere nel mondo. Questa quiete di fatto il monistero ha avuta fino all'anno passato, nel quale quel giudizio fu introdotto, di cui ora, il più brevemente che si possa, diremo.

F 4

Giu.

(1) *Leg. 16. C. de transact.*

Giudizio dell' anno 1782.

Il giudizio, che D. Caterina introdusse sul cominciare del passato anno 1782, fu, come dicemmo, giudizio di nullità del testamento a cagion della pazzia del testatore, e per conseguente di nullità della transazione (1); ed a provare la pazzia, qual base della nullità, si valse tanto di fatti antichi, quanto di nuovi. I fatti antichi son que' medesimi, che discussi minutamente l'anno 1754, non si trovarono efficaci a far pruova della pazzia: e son quelli appunto, che noi in questa scrittura abbiam volti per tutti i lati, veduti in ogni aspetto, e riguardati per ogni banda; e cui avendo dato il giusto lor peso e valore, abbiam trovati inefficaci a dimostrare quel grado di pazzia, nel quale il cittadino resta sospeso dell'uso de' dritti suoi. Su gli antichi fatti adunque

(1) *Fol. 1. Acta nullit. testam.*

que niun azione pu' appoggiare D. Caterina, come quelli, che non fanno reggerla. I fatti novellamente addotti niun altra cosa sono, che due testimonianze, le quali ora chiameremo ad esame.

D. Giovanni Rispoli, uomo di sessantadue anni, prete di professione, è il primo. Egli dice di sapere per iscienza, che D. Saverio era fatuo, e tale era riputato: che usciva di casa sempre accompagnato: che da fatuo morì (1). La parola fatuo dinota un'idea, che non ha che fare nè molto nè poco con que', che diconsi pazzi (2). Ma un prete, in cui l'età dispensa molta precisione, ha scambiate facilmente le voci. In grazia dunque della contraddittrice riduciamo l'attestazione sua a questa, cioè che quegli visse e morì pazzo. Ma come sapeva egli, che colui era pazzo? Sapevalo per iscienza. E quale era costea scienza? La scienza nasce da

(1) Fol. 75. *Acta nullit. testam.*

(2) *Desider. Erasmi in encom. moria*
cap. 36.

da chiara ed esatta conoscenza di cose particolari. A quali pruove dunque il conosceva matto? Egli non ne adduce niuna. La pazzia dicemmo essere privazion de' lumi dell' intelletto, la qual privazione come quella, che non è sottoposta all' occhio, si argomenta, e si argomenta dagli effetti. Quali dunque furon quelle operazioni di D. Saverio, onde il prete bene argomentando, trassene, che quegli era matto? Egli è il vero, che il prete non ha voluto ragionare, ma attestare semplicemente un fatto. E' da notare però, che questa specie di attestazione non è positiva, è negativa: e colui, che attesta l'esistenza della pazzia, viene ad attestare la mancanza de' lumi dell' intelletto. E poichè questa mancanza non vedesi ad occhio, ma comprendesi dagli effetti, per poterla conoscere, uopo è di ragionare. Ora per ragionare in queste materie, è da far base su de' fatti. Di questi fatti il prete ha taciuto. Dunque il ragionar suo è talmente difettoso, che manca del principio. Appresso: l'attestazion sua è vaga, generica, non circonscritta. Pazzo qual

qual viffe morì . Quest' asserzione conterrebbe , che D. Saverio fu pazzo : che lo fu sempre : che tale morì . E noi abbiám dimostre quelle cose , onde quest' asserzione vien rigettata come falsa . Ma che diremo poi , se troviamo , che ciò che il prete ha ora attestato , è contrario a quello , che antecedentemente attestato avea ? Il dì precedente a quello della morte di D. Saverio trovavansi a casa l' infermo i preti D. Giovanni Rispoli e D. Giovanni di Alfonso . D. Saverio mandò a chiamare il sagrestano della Chiesa , che gli avea somministrati i Sacramenti , per volergli parlare . Impedito costui , mandò in suo luogo il prete D. Costabile Parisi . A questo prete dunque D. Saverio diede una nota contenente i nomi di alcuni suoi creditori di picciole somme , de' quali parte erano napoletani , e parte salernitani , e colla nota consegnò il denaro da soddisfarli . Il Rispoli , alla cui presenza tutto ciò avvenne , fu uno di coloro , che come certo argomento della sanità ed interezza di mente di D. Saverio , questo fatto in quel tempo per iscrit-

scritto attestò (1). Ed egli in attestandolo, bene e dirittamente ragionò. D. Saverio ha memoria chiara e distinta de' suoi creditori, ciascun de' quali colla quantità del suo credito descrive in una nota. Intende, che chi ha de' debiti, dee pagare. Adempisce al suo dovere, pagando. Tutte queste cose mostrano, che D. Saverio ragionava, e ragionava dritto: la qual cosa fa e può fare colui, che ha mente sana. Il prete Rispoli adunque attestò il vero in quel tempo, e quel vero, che sapeva per iscienza. E quindi segue, che quello, che ha nel presente giudizio attestato, anzi che da scienza, è derivato da debolezza di memoria. La qual debolezza è quella sola difesa, a cui può egli ricorrere, per iscagionarsi del reato di falso, che le leggi per queste contrarie attestazioni trovano in lui (2). Ma se e' il fal-

(1) Fogl. 33. *strum. di transaz. Acta nullit. testam.*

(2) *Modestin. leg. 27. D. ad leg. cornel. de fals. Paul. leg. 16. D. de testib.*

falso non volea dire, come non è da pensare di uno chiefastico grave di anni, questo segue cioè, che e' non avea memoria di quello, che l'altra volta, ed immediatamente all'avvenimento del fatto, attestato avea. E chi non ha memoria de'fatti di quel tempo, del quale attesta, viene ad attestar quello, che non fa. E chi quello attesta, che egli non fa, attesta il falso.

Vide quanta fides adhibenda sit testibus!

L'altro testimone è D. Grazia Picca. Questa vecchia a sessantotto anni, vedova del cognato di D. Saverio, alla quale D. Saverio legò a vita ducati sei il mese, dice, che D. Saverio era assistito da suo marito, da cui fu una volta battuto: e che D. Saverio nel legare al monistero delle pentite di Salerno, non si risovveniva del nome del monistero (1). A voler dare al costei detto quella fede, che la condition del sesso vieta di darle, che può trarsi dal suo detto, che giovi all'attrice e nuoccia al monistero? Non se ne trae

(1) Fol. 76. e 77. Acta nullit. testam.

trae stilla di succo. Ecco a che torna tutto il corredo, di cui ha D. Caterina questa causa fornita.

Riassunto de' punti dimostrati.

PER le cose in questa scrittura dimostrate è chiaro, che D. Saverio non fu mai matto al segno di perdere l'uso e l'esercizio de' suoi diritti, e delle sue facoltà: e di quel male, che lo prese, la cui natura, ed il cui grado non si son potuti fissare, egli intieramente rivenne e risanò. Che sano visse ne' tempi posteriori, e tal fu conosciuto ed avuto da' suoi, e da' strani. Che sano era quando testò: ed aveva mente serena, lucida e chiara ragione. Che tutto ciò, che allegavasi contro alla sua sanità, discusso nel tempo, in cui eranci de' testimoni e de' documenti vivi e parlanti, ed era la memoria de' fatti intera e precisa, fu trovato inefficace. Che quindi seguì la transazione e la concordia, a distruggere la quale non ha addotta niuna prova D. Caterina, che sia valevole.

II

Il monistero quindi altamente confida nella sapienza, gravità, e imparzialità del magistrato.

Napoli a' 12 di marzo 1783

Rocco Terracciani :

VH1
1516393

